



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6878 del 2017, proposto da:

Servizi Ecologici Integrati Toscana s.r.l. in proprio e quale mandante di un costituendo R.T.I., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Pilade Chiti e Luca Capecchi, con domicilio eletto presso lo studio Luigi Manzi in Roma, via F. Confalonieri, 5;

Cooperativa Lavoratori Ausiliari del Traffico Lat Società Cooperativa quale mandataria di un costituendo R.T.I., Siena Ambiente s.p.a. quale mandante del costituendo R.T.I., CFT Società Cooperativa quale mandante del costituenda R.T.I., non costituiti in giudizio

contro

Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani – A.T.O. Toscana Centro, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Damiano Lipani, Francesca Sbrana, Filippo Bucchi e Dante Micaella, con domicilio eletto presso lo studio Damiano Lipani in Roma, via Vittoria Colonna, 40

nei confronti

Alia Servizi Ambientali s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Dover Scalera e Andrea Grazzini, con domicilio eletto presso lo studio Dover Scalera in Roma, viale Liegi, 35b;

Comune di Montale, Comune di Agliana, Comune di Quarrata, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'avvocato Mauro Giovannelli, con

domicilio eletto presso lo studio Grez e Associati s.r.l. in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;

Quadrifoglio Servizi Ambientali Area Fiorentina s.p.a., Comune di Calenzano, Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Pistoia non costituiti in giudizio

sul ricorso numero di registro generale 6949 del 2017, proposto da:

Cooperativa Lavoratori Ausiliari del Traffico – L.A.T. Società Cooperativa, Siena Ambiente Spa, Cft Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso lo studio Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2

contro

Quadrifoglio Servizi Ambientali Area Fiorentina s.p.a., Publiambiente Spa, A.s.M. s.p.a., Cis s.r.l., Comune di Calenzano, Agenzia delle Entrate - Direzione Generale di Pistoia non costituiti in giudizio;

Comune di Montale, Comune di Quarrata, Comune di Agliana, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Mauro Giovannelli, con domicilio eletto presso lo studio Grez e Associati s.r.l. in Roma, corso Vittorio Emanuele II,18;

Alia Servizi Ambientali s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Dover Scalera e Andrea Grazzini, con domicilio eletto presso lo studio Dover Scalera in Roma, viale Liegi, 35b;

Autorità per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani – A.T.O. Toscana Centro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Damiano Lipani, Francesca Sbrana, Filippo Bucchi e Dante Micaella, con domicilio eletto presso lo studio Damiano Lipani in Roma, via Vittoria Colonna, 40

per la riforma, in entrambi i ricorsi, della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Toscana, n. 833/2017

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Autorità per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani – A.T.O. Toscana Centro, della Alia Servizi Ambientali s.p.a., del

Comune di Montale, del Comune di Agliana e del Comune di Quarrata,;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2018 il Cons. Claudio Contessa e uditi per le parti l'avvocato Chiti, l'avvocato Lipani, l'avvocato Micalella, l'avvocato Sbrana, l'avvocato Pafundi per delega dell'avvocato Giovannelli, l'avvocato Grazzini e l'avvocato Scalera;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Le odierne appellanti Cooperativa Lavoratori Ausiliari del Traffico (qui di seguito, anche CoopLat), Servizi Ecologici Integrati Toscana s.r.l. (qui di seguito, anche S.E.I. Toscana), Siena Ambiente s.p.a. e CFT Società Cooperativa hanno partecipato, in costituendo raggruppamento fra loro (mandataria la prima), alla procedura per l'affidamento in concessione ventennale del servizio di gestione dei rifiuti urbani nell'ambito territoriale Toscana Centro, indetta dall'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti dell'ambito territoriale ottimale Toscana Centro (A.T.O. Toscana Centro) con bando trasmesso alla G.U.U.E. il 30 novembre 2012.

La lettera di invito, comunicata con nota del 17 aprile 2014, stabiliva che le offerte – da valutarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa – dovessero pervenire entro e non oltre il 24 ottobre successivo.

Eseguita da parte del seggio di gara la verifica della documentazione amministrativa, nella seduta dell'11 settembre 2015, fissata per la comunicazione dei punteggi relativi alle offerte tecniche e per l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, il raggruppamento capeggiato da CoopLat è stato escluso dalla procedura in considerazione della ritenuta difformità dell'offerta presentata rispetto alle prescrizioni dettate dalla lettera di invito.

In gara è rimasta dunque l'offerta presentata dal solo altro partecipante alla gara, il raggruppamento composto da Quadrifoglio Servizi Ambientali s.p.a., Publiambiente s.p.a., ASM s.p.a. e CIS s.r.l., odierne controinteressate.

Le ricorrenti principali hanno comunicato all'A.T.O. Toscana Centro l'informativa di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con esito negativo.

Pertanto, con ricorso proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale della Toscana e recante il n. 1613/2015 esse hanno chiesto l'annullamento della disposta esclusione.

Con motivi aggiunti depositati il 12 febbraio 2016, il gravame principale è stato esteso alla sopravvenuta determina del 31 dicembre 2015, recante l'approvazione dei verbali di gara e dell'aggiudicazione provvisoria disposta in favore del R.T.I. facente capo a Quadrifoglio s.p.a..

In data 16 febbraio 2016, le imprese controinteressate hanno depositato ricorso incidentale avente il dichiarato scopo di paralizzare l'azione proposta dal raggruppamento CoopLat, in quanto volto a far valere l'illegittima ammissione alla gara delle ricorrenti principali per vizi attinenti alle fasi di prequalifica e di verifica della documentazione amministrativa, vale a dire a uno stadio del procedimento anteriore a quello oggetto del ricorso principale.

Le medesime controinteressate, per resistere ai motivi aggiunti proposti dalle ricorrenti principali, hanno a loro volta proposto motivi aggiunti al ricorso incidentale, depositati il 21 marzo 2016 e sostanzialmente riproduttivi di quest'ultimo, sempre con l'obiettivo di veder dichiarata l'illegittimità della mancata esclusione del raggruppamento avversario sin dalle fasi di prequalifica e verifica dei documenti amministrativi.

In pari data, nuovi motivi aggiunti sono stati depositati anche da CoopLat e dalle sue litisconsorti avverso l'aggiudicazione definitiva frattanto disposta in favore del R.T.I. Quadrifoglio Servizi, come confermata dall'Autorità in sede di riscontro alla nuova informativa trasmessa da CoopLat ai sensi del citato art. 243-*bis* del decreto legislativo n. 163 del 2006.

L'aggiudicazione definitiva, peraltro, è stata seguita dall'esclusione delle controinteressate dalla procedura, in esito al controllo circa il possesso dei requisiti dichiarati ai fini della partecipazione, e, segnatamente, a causa di un'irregolarità fiscale accertata a carico della mandante CIS s.r.l..

La procedura di affidamento del servizio ha in seguito conosciuto ulteriori sviluppi.

Le controinteressate sono state infatti riammesse in gara in forza della determinazione assunta dall'Autorità in data 8 luglio 2016 e motivata con riferimento all'intervenuto annullamento, ad opera dell'Agenzia delle Entrate, dell'avviso di accertamento che aveva originato l'esclusione.

Detta determinazione è stata anch'essa impugnata dalle ricorrenti principali con motivi aggiunti depositati in data 5 agosto 2016.

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale amministrativo adito ha respinto il ricorso incidentale e i connessi motivi aggiunti.

Ha inoltre dichiarato in parte infondate e in parte inammissibili – nei sensi di cui in motivazione – le impugnative proposte con il ricorso principale e con i connessi motivi aggiunti.

La sentenza in questione è stata impugnata in appello dalla mandante S.E.I. Toscana s.r.l. (ricorso n. 6878/2017) la quale ne ha chiesto l'integrale riforma articolando plurimi motivi di doglianza.

Nell'ambito di tale ricorso si è costituita in giudizio la ALIA Servizi Ambientali s.r.l. (già Quadrifoglio Servizi Ambientali s.r.l.), incorporante le società Publiambiente ASM e CIS la quale ha concluso nel senso della reiezione dell'appello.

La ALIA ha altresì proposto appello incidentale con cui ha riproposto i motivi del ricorso incidentale di primo grado respinti dal primo Giudice.

Nell'ambito di tale ricorso si è altresì costituita l'A.T.O. Toscana Centro, la quale – anche riproponendo le conclusioni già articolate in primo grado ai sensi dell'articolo 101 Cod. proc. amm. – ha concluso nel senso della reiezione dell'appello.

L'A.T.O. Toscana Centro ha altresì proposto appello incidentale concludendo per la parziale riforma della sentenza in epigrafe.

Si sono inoltre costituiti i Comuni di Quarrata, di Montale e di Agliata i quali hanno concluso nel senso della reiezione dell'appello.

La sentenza n. 833/2017 è stata altresì impugnata in appello dalla mandataria CoopLat (ricorso n. 6949/2017) la quale ne ha chiesto l'integrale riforma articolando anch'essa plurimi motivi di doglianza.

Anche nell'ambito di tale ricorso si è costituita in giudizio la ALIA Servizi Ambientali s.r.l. (già Quadrifoglio Servizi Ambientali s.r.l.), incorporante le società Publiambiente ASM e CIS, la quale ha concluso nel senso della reiezione dell'appello e ha altresì proposto appello incidentale con cui ha riproposto i motivi del ricorso incidentale di primo grado respinti dal primo giudice.

Nell'ambito del ricorso n. 6949/2017 si poi costituita l'A.T.O. Toscana Centro, la quale ha riproposto le conclusioni già articolate in primo grado ai sensi dell'articolo 101 Cod. proc. amm. – e ha altresì proposto appello incidentale concludendo per la parziale riforma della sentenza in epigrafe.

Si sono infine costituiti i Comuni di Quarrata, di Montale e di Agliata i quali hanno concluso nel senso della reiezione dell'appello.

Alla pubblica udienza del giorno 8 marzo 2018 gli appelli in epigrafe sono stati tratti in decisione.

DIRITTO

1. Giungono alla decisione del Collegio i ricorsi in appello n. 6878/2017 (Servizi Ecologici Integrati Toscana - SEIT) e n. 6949/207 (Cooperativa Lavoratori Ausiliari del Traffico - CoopLat), le quali avevano partecipato – rispettivamente, in veste di mandante e di mandataria di un R.T.I. - alla gara indetta dall'A.T.O. Toscana Centro per l'aggiudicazione del servizio di gestione dei RSU, restandone escluse, avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Toscana con cui è stato respinto il ricorso avverso gli atti con cui l'A.T.O. ha disposto l'esclusione dalla gara del raggruppamento e ha aggiudicato la gara alla Quadrifoglio s.p.a. (in seguito: ALIA Servizi Ambientali s.p.a.).

2. I due ricorsi in epigrafe devono essere riuniti avendo ad oggetto l'impugnativa della medesima decisione (articolo 96 Cod. proc. amm.).

3. Il Collegio ritiene che si possa prescindere dall'esame puntuale dell'eccezione di inammissibilità dei ricorsi in appello – sollevata dalla ALIA Servizi Ambientali – atteso che, per le ragioni che di seguito si esporranno, i ricorsi in questione risultano comunque infondati nel merito.

4. Il Collegio ritiene di poter partire dall'esame dei motivi che sede di ricorso (n. 6878/2017) l'appellante Servizi Ecologici Integrati (S.E.I. Toscana) ha proposto avverso la sentenza del primo Giudice con cui è stato respinto il ricorso avverso il provvedimento di esclusione del proprio raggruppamento.

La S.E.I. Toscana (alle pagine 6-22 del ricorso in appello) ha ripreso puntualmente i motivi di esclusione contestati dalla stazione appaltante, ha ripercorso gli argomenti offerti dal primo giudice a sostegno della reiezione del ricorso e ha proceduto puntualmente ad offrire le proprie ragioni a confutazione.

Motivi di ricorso in parte analoghi sono stati articolati dalla mandataria Cooperativa Lavoratori Ausiliari del Traffico (CoopLat) la quale ha, con il ricorso in appello n. 6949/2017, riproposto i motivi di impugnativa già articolati in prime cure avverso il provvedimento di esclusione del raggruppamento dalla gara.

4.1. I motivi in questione non possono trovare accoglimento.

4.2. Si osserva in primo luogo che, sulla base di un consolidato – e condiviso – orientamento, laddove una determinazione (amministrativa o giurisdizionale) negativa si fondi su una pluralità di ragioni, ciascuna delle quali di per sé idonea a supportarla in modo autonomo, è sufficiente che anche una sola di esse resista alle censure mosse in sede giurisdizionale perché il provvedimento nel suo complesso resti esente dall'annullamento (sul punto – *ex multis* -: Cons. Stato, VI, 3 ottobre 2017, n. 4581; *id.*, VI, 20 settembre 2017, n. 4401; *id.*, VI, 26 giugno 2017, n. 3115).

Il raggruppamento di cui faceva parte l'appellante s.E.I. Toscana è stato escluso dalla procedura per cui è causa per ben sette ragioni ostative alla partecipazione (su ciascuna delle quali il primo giudice si è soffermato).

Sarebbe sufficiente che anche una sola di tali ragioni superi il vaglio giurisdizionale perché il provvedimento di esclusione ne resti confermato.

Ebbene, per le ragioni che si esporranno, alcune almeno fra le ragioni della disposta esclusione resistono alle doglianze sollevate: con la conseguenza che il R.T.I. CoopLat non avrebbe comunque essere ammesso alla procedura, dalla quale quindi è stato correttamente escluso

4.3. In particolare il Collegio osserva che non ha fondamento la doglianza di illegittimità per la prima (e la principale) fra le ragioni della disposta esclusione, derivante dal vero e proprio stravolgimento che il R.T.I. appellante aveva operato in relazione al modello gestionale recato dalla *lex specialis*.

Dall'esame degli atti di causa emerge infatti che il R.T.I. CoopLat avesse apportato al modello contenuto nella legge di gara (e riconducibile alle linee della pianificazione d'ambito) modifiche talmente rilevanti da trasformarlo in modo significativo e sostanziale.

Fra le numerose e sostanziali modifiche apportate a tale modello dall'appellante vale qui richiamare (in modo non esaustivo):

i) l'eliminazione, a partire dal 2018, di qualunque impianto di selezione deputato al trattamento dei rifiuti solidi indifferenziati (trattamento cui sarebbe conseguita la produzione di combustibile solido secondario - CSS);

ii) il conferimento di quantitativi di rifiuti incompatibili con gli atti convenzionali stipulati con i gestori e posti a fondamento della stessa legge di gara (ed accettati dai concorrenti alla procedura).

Le appellanti S.E.I. Toscana e CoopLat hanno obiettato al riguardo che le contestate difformità rappresentassero soltanto proposte migliorative (in quanto tali inidonee a qualificare in senso sostanziale la proposta) e che, a tutto concedere, la stazione appaltante – una volta rilevata la difformità fra la proposta formulata e la *lex specialis* di gara – avrebbe dovuto non tenerne conto, ovvero operare attraverso una riduzione (o anche attraverso l’azzeramento) del punteggio attribuibile per le migliorie proposte in gara, ma non spingersi fino a disporre l’esclusione del concorrente dalla gara.

4.3.1. I motivi in questione non possono trovare accoglimento in quanto le appellanti non sembrano tener conto del fatto che l’offerta di gara presenta un carattere intrinsecamente unitario, ragione per cui la stazione appaltante non può – di propria iniziativa – disapplicare ovvero non tenere conto delle componenti dell’offerta le quali (pur essendo qualificate come ‘proposte migliorative’) comportano modifiche sostanziali delle condizioni e delle modalità di prestazione del servizio. Deve infatti escludersi che l’amministrazione possa – in qualche modo – rettificare l’offerta formulata al fine di elidere talune sue componenti che presentino discrasie rispetto alle regole fondanti della procedura. Sotto tale aspetto, il carattere ontologicamente unitario dell’offerta impedisce di trattare in modo differenziato gli elementi qualificati come ‘migliorativi’ dell’offerta rispetto alle altre componenti della stessa.

Ciò che rileva è la circostanza che tali componenti (al di là della qualificazione che ne abbia fornito la parte) determinino un modello gestionale nel complesso difforme nella sostanza – e di fatto alternativo - rispetto a quello posto a base della procedura.

Né può ritenersi – come invece affermato dall’appellante S.E.I. Toscana – che l’amministrazione, una volta rilevata una sostanziale discrasia fra il modello gestionale fissato dalla legge di gara e l’offerta in concreto formulata, possa limitarsi a tenere conto di ciò ai soli fini dell’attribuzione del punteggio (e non anche ai fini della complessiva valutazione di compatibilità fra l’offerta e la *lex specialis*, anche ai fini dell’eventuale esclusione dalla procedura).

La giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha già avuto modo di chiarire che le soluzioni migliorative possono esplicitarsi in modo libero su tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a fondamento della gara, ma resta comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall’amministrazione (in tal senso: Cons. Stato, V, 10 gennaio 2017, n. 42).

4.3.2. Né può ritenersi che l'esclusione derivante dalla rilevata discrasia sia stata disposta in contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all'articolo 46, comma 1-*bis* del decreto legislativo n. 163 del 2006.

Al riguardo vale osservare che è la stessa disposizione di cui si lamenta la violazione a contemplare l'esclusione dalla gara in caso di “*difetto (...) di elementi essenziali*”, laddove è del tutto evidente che la coincidenza fra l'oggetto delle lavorazioni richieste in sede di *lex specialis* e quanto offerto dal singolo concorrente sia del tutto indefettibile ai fini della stessa partecipazione.

Né può ritenersi che l'esclusione sia stata illegittimamente disposta per non avere la legge di gara contemplato la relativa ipotesi.

Al riguardo vale osservare che l'esclusione è stata disposta per la rilevata (ed effettiva) carenza di elementi essenziali necessari per la partecipazione e, quindi, per la diretta violazione di disposizioni di legge.

In definitiva, deve qui essere prestata puntuale adesione all'orientamento secondo cui il principio di tassatività può ritenersi rispettato anche quando la legge, pur non prevedendo espressamente l'esclusione, imponga, tuttavia, adempimenti doverosi o introduca norme di divieto (in tal senso: Cons. Stato, Ad. plen., 25 febbraio 2014, n. 9).

La carenza degli elementi essenziali è espressamente contemplata dalla legge quale causa di esclusione dalle gare.

4.4. I motivi in esame devono quindi essere respinti.

4.5. La conferma del motivo di esclusione dinanzi richiamato sub 4.3 risulta *ex se* idonea a determinare la reiezione dell'appello principale della S.E.I. Toscana (6878/2017) e di quello della CoopLat (6949/2017) alla luce dell'orientamento giurisprudenziale richiamato sub 4.2.

Ai limitati fini che qui rilevano il Collegio osserva che anche altri motivi dell'esclusione disposta a carico del raggruppamento CoopLat resistono alle censure articolate nella presente sede.

Ci si riferisce, in particolare, all'ottavo motivo di esclusione, relativo all'indicazione da parte del raggruppamento CoopLat di un potere calorifico e di generazione (PCI), riferito ai rifiuti conferiti al termovalorizzatore di Montale e di Case Passerini, inferiore rispetto a quello indicato nei documenti di gara,

Il primo giudice ha respinto il motivo articolato avverso tale ragione di esclusione rilevandone la genericità, per non avere la ricorrente indicato le ragioni poste a fondamento dell'indicazione di un valore diverso – e inferiore - rispetto a quello previsto nella *lex specialis*.

In sede di appello la S.E.I. Toscana ha lamentato che il Tribunale amministrativo non abbia adeguatamente tenuto conto dei chiarimenti offerti sul punto in sede di ricorso introduttivo. In particolare, il primo giudice non avrebbe considerato che (come pure era stato rappresentato dall'odierna appellante) il valore di PCI varia in funzione delle caratteristiche che il rifiuto presenta a valle della raccolta differenziata.

Oltretutto, dalla documentazione di gara non emergerebbe il carattere vincolante del valore di PCI indicato con riguardo ai rifiuti urbani indifferenziati da conferire presso gli impianti.

4.5.1. Il motivo non può trovare accoglimento

In particolare dalla documentazione in atti emerge che l'appellante abbia fondato le proprie valutazioni circa il potere calorifico ed energetico dei rifiuti basandosi sulle caratteristiche del rifiuto al lordo della raccolta differenziata (il quale, verosimilmente, presenta una maggiore percentuale di umidità e quindi un minore potere calorifico e di generazione).

Al contrario, la legge di gara imponeva di calcolare il potere calorifico sul rifiuto urbano indifferenziato, ma al netto della raccolta differenziata (con previa separazione delle frazioni con maggiore componente di umidità).

Ne consegue che sia la formulazione dell'offerta di gara sia l'articolazione del motivo di appello risultino basate su presupposti tecnici non condivisibili e, per ciò stesso, inattendibili.

Resta fermo, comunque, che l'appellante non ha fornito convincenti giustificazioni tecniche a sostegno dell'offerta di un valore di PCI senz'altro inferiore rispetto a quella posta a base di gara.

Né può trovare accoglimento il motivo (proposto anche dalla CoopLat con il proprio appello) con cui si è lamentato che la legge di gara non annettesse valenza escludente al mancato rispetto del *range* del valore di PCI contemplato dalla documentazione di gara (e che, quindi, l'esclusione si sia posta in violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione).

Si osserva al riguardo che l'esclusione non è stata disposta per una forma di inidoneità di carattere soggettivo ovvero per una carenza di ordine dichiarativo, bensì per la violazione

di un elemento essenziale e costitutivo dell'offerta tecnica il cui mancato rispetto giustifica di certo la disposta esclusione.

Del resto, era lo stesso Piano posto a fondamento della legge di gara (pag. 155) a stabilire che i concorrenti dovessero descrivere le funzioni attribuite a riepilogo dei flussi attesi e stimati “*in funzione del PCI previsto per i rifiuti alimentati*” (il che significa che il valore di PCI indicato dalla legge di gara non avesse una funzione meramente indicativa, ma rappresentasse un parametro prescrittivo in base al quale impostare le offerte di ciascun concorrente).

4.6. Per le ragioni esposte retro, *sub4* – 4.5.1, deve conclusivamente essere respinto l'appello proposto dalla S.E.I. Toscana con il n. 6878/2017, per la parte relativa all'esclusione del RTI CoopLat, che dunque ne trova conseguente conferma.

Per le medesime ragioni, deve essere altresì respinto l'appello proposto dalla CoopLat con il n. 6949/2017, per la parte relativa all'esclusione del raggruppamento di cui la stessa era capogruppo.

5. Deve altresì essere respinto il quarto motivo dell'appello della CoopLat (riproduttivo del quarto motivo del ricorso di primo grado) con cui si è dedotta in via subordinata l'illegittimità della *lex specialis*, la quale risulterebbe “*illogica, sproporzionata e irragionevole ove da intendersi nel senso di non consentire migliorie sostanziali del modello gestionale, in contrasto con il principio della traslazione del rischio di gestione sul concessionario e con la regola del riequilibrio economico-finanziario della concessione in sede di esecuzione*”.

Si osserva in primo luogo al riguardo che non può negarsi la facoltà per i concorrenti di offrire soluzioni migliorative rispetto a quelle poste a fondamento della procedura (anche al fine di conseguire adeguati margini di remuneratività), ma a condizione che non ne risultino stravolti – come è accaduto nel caso in esame – gli stessi tratti costitutivi del servizio messo a gara.

Si osserva in secondo luogo che l'appellante CoopLat non dimostra in modo adeguato che i profili in relazione ai quali si sono rilevati i principali scostamenti (es.: eliminazione, a partire dal 2018, di qualunque impianto di selezione deputato al trattamento dei rifiuti solidi indifferenziati; conferimento di quantitativi di rifiuti incompatibili con gli atti convenzionali stipulati con i gestori e posti a fondamento della stessa legge di gara) fossero idonei – laddove ammessi – a generare una maggiore redditività.

Si osserva in terzo luogo che, quand'anche tale dimostrazione fosse fornita, la ricerca della redditività non potrebbe certamente costituire *ex se* una giustificazione per ammettere qualunque – anche relevantissimo – scostamento dalle prescrizioni della legge di gara.

Allo stesso modo non risulta di per sé irragionevole una prescrizione della *lex specialis* la quale imponga di conformare il modello gestionale a determinate modalità (anche se tale obbligo non consenta ai concorrenti di proporre modelli gestionali più remunerativi ed economicamente convenienti).

6. L'effetto pratico di conferma dell'esclusione dalla gara del RTI CoopLat esime il Collegio dall'esame dei motivi di appello incidentale con cui (in riproposizione di analoghi motivi di ricorso incidentale già articolati in primo grado) l'aggiudicataria ALIA Servizi Ambientali s.p.a. (già: Quadrifoglio Servizi Ambientali s.p.a.) ha lamentato la mancata esclusione del R.T.I. CoopLat già nella fase della prequalifica (si tratta dei motivi di appello incidentale dal primo al sesto compreso).

Ed infatti, l'eventuale esclusione del R.T.I. CoopLat per tali ulteriori ragioni nulla aggiungerebbe ai fini della definizione della res controversa rispetto a quanto già statuito in ordine alla conferma della sua esclusione, secondo quanto esposto retro, *sub* 4 – 5.

7. Prima di esaminare i motivi di appello proposti dalla S.E.I. Toscana e dalla CoopLat avverso gli atti con cui la stazione appaltante ha dapprima riammesso a gara il R.T.I. Quadrifoglio (in seguito: ALIA Servizi Ambientali) e in seguito ha aggiudicato allo stesso la procedura per cui è causa, occorre esaminare il settimo motivo di appello incidentale proposto dalla stessa ALIA (già: Quadrifoglio) avverso la sentenza in epigrafe, per la parte in cui ha esaminato – e respinto – tali motivi (già articolati in primo grado con i secondi e i terzi motivi aggiunti), invece di dichiararli inammissibili per essere stati proposti da un concorrente che era stato (legittimamente) escluso dalla procedura.

Si tratta di un motivo analogo a quello contenuto nell'appello incidentale dell'A.T.O. Toscana Centro nell'ambito del ricorso n. 6878/2017 e del ricorso n. 6949/2017.

Motivi in gran parte analoghi a quelli della ALIA sono stati articolati (e in entrambi i ricorsi) in sede di appello incidentale anche dall'A.T.O. Toscana centro la quale ha a propria volta lamentato che il primo Giudice abbia esaminato (pur respingendoli) i motivi del ricorso principale del R.T.I. Quadrifoglio invece di dichiararli inammissibili per carenza di legittimazione e interesse alla relativa proposizione.

Il primo giudice ha osservato che l'esame dei motivi articolati avverso l'ammissione del raggruppamento concorrente dai membri del raggruppamento non aggiudicatario (peraltro, legittimamente escluso dalla procedura) si imponesse alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia relativa alla legittimazione del concorrente non aggiudicatario all'impugnativa degli atti di gara, indipendentemente dalla proposizione di un ricorso incidentale escludente da parte dell'aggiudicatario (in tal senso le note decisioni del 4 luglio 2013 sul caso *Fastweb* e del 5 aprile 2016 sul caso *Puligienica*).

L'appellante osserva che nel caso in esame difetterebbe il presupposto su cui si fonda la richiamata giurisprudenza della CGUE (*i.e.*: l'esistenza di una 'simmetria escludente' fra le posizioni del ricorrente principale e del ricorrente incidentale) e tale esclusione deriverebbe dal fatto che il R.T.I. CoopLat era stato (in tesi, legittimamente) escluso dalla procedura, non versando quindi in una posizione tale da legittimare l'utile proposizione di un ricorso escludente (nella richiamata logica della 'simmetria').

7.1. Entrambi gli appelli incidentali sono *in parte qua* infondati, dovendosi confermare la necessità che il Collegio esamini i motivi dell'appello principale proposti dalla S.E.I. Toscana e dalla ALIA (già: Quadrifoglio), nonostante il fatto che tali motivi siano stati articolati dai membri di un raggruppamento che (in base a quanto osservato *sub* 4 – 5) risulta ormai definitivamente e legittimamente escluso dalla procedura.

Il Collegio ritiene in particolare che nel caso in esame trovino applicazione i principi espressi dalla Corte di giustizia con la sentenza 10 maggio 2017 in causa C-131/16 (*Archus*).

Con la sentenza in esame (resa su un caso di gara con due soli concorrenti, al pari di quella che qui viene in rilievo) la Corte di giustizia ha esaminato l'impugnativa proposta avverso la decisione dell'amministrazione, la quale abbia allo stesso tempo disposto l'aggiudicazione in favore del concorrente 'A' e l'esclusione del concorrente 'B'.

A fronte dell'impugnativa proposta dal candidato 'B' (definitivamente escluso con decisione non contestata in giudizio) la Corte ha concluso nel senso che la possibilità di contestare l'aggiudicazione disposta in favore del concorrente 'A' sussiste quanto meno nelle ipotesi in cui il concorrente (pur se legittimamente escluso) possa nondimeno ottenere, all'esito del ricorso, l'esclusione dalla gara dell'altro concorrente, al fine di ottenere la caducazione della gara e l'avvio di una nuova procedura nel cui ambito competere con rinnovate possibilità di successo.

Secondo la Corte di giustizia, d'altronde, la nozione di "*interesse ad ottenere l'aggiudicazione di un determinato appalto*" (Dir. 89/665/CE, art. 1, par. 3) non può essere riferita soltanto alla singola procedura cui si riferisce il ricorso, ma va riferita anche all'utilità sostanziale che vi è sottesa (e si tratta di un'utilità sostanziale che può essere conseguita anche all'esito della riedizione della procedura).

Ebbene (sulla base di un argomento a fortiori), se la Corte di giustizia ha ammesso la proponibilità dell'impugnativa avverso l'aggiudicazione in favore di altro concorrente da parte del candidato definitivamente escluso, a tanto maggior ragione occorrerà concludere che sia ammissibile il ricorso da parte di un candidato il quale (al pari del R.T.I. CoopLat) abbia contestato nell'ambito del medesimo giudizio la propria esclusione dalla gara e l'ammissione (con conseguente aggiudicazione) in favore di altro concorrente.

7.2. Né può ritenersi – come pure adombrano le appellanti incidentali – che le conclusioni in questione siano poste in discussione dalla sentenza della Corte di giustizia del 21 dicembre 2016 in causa C-355/15 (*Bietergemeinschaft Technische Gebäudebetreuung GsmbH*).

Al riguardo si osserva che

- se (per un verso) con la sentenza in esame la Corte di giustizia ha stabilito che "*i diritti di un offerente la cui offerta sia stata legittimamente esclusa non sono suscettibili di essere lesi da illegittimità riguardanti la selezione di un'altra offerta ai fini dell'aggiudicazione*"

- per altro verso il caso deciso con la sentenza del dicembre 2016 non appare conferente rispetto al caso che qui ricorre, atteso che nella presente ipotesi il R.T.I. CoopLat aveva contestato nell'ambito della medesima vicenda giudiziaria sia la propria esclusione, sia l'aggiudicazione in favore del R.T.I. Quadrifoglio. Evidentemente, quindi, nel momento in cui era stata impugnata in giudizio l'aggiudicazione in favore della controparte, l'esclusione del ricorrente R.T.I. CoopLat non era divenuta definitiva, essendo stata ritualmente e tempestivamente impugnata nell'ambito di un giudizio ancora pendente.

8. Devono quindi essere esaminati i motivi con cui la S.E.I. Toscana ha impugnato (dapprima dinanzi al Tribunale amministrativo e quindi in appello) la (ri-)ammissione alla gara del RTI Quadrifoglio e, successivamente, l'aggiudicazione disposta in suo favore.

Motivi analoghi sono stati articolati anche con il ricorso n. 6949/2017, proposto dalla CoopLat.

9. In particolare, con il secondo gruppo di motivi del ricorso in appello n. 6878/2017 (motivi rubricati sub B, dalla pagina 22 alla pagina 33), la S.E.I. Toscana chiede la riforma della sentenza in epigrafe per la parte in cui ha respinto:

i) il secondo atto di motivi aggiunti, per la parte in cui si era lamentata la mancata esclusione del RTI Quadrifoglio per due distinte violazioni riferibili alla disciplina dell'avvalimento;

ii) il terzo atto di motivi aggiunti, per la parte in cui si era contestata la riammissione alla gara del RTI Quadrifoglio in relazione all'irregolarità fiscale della mandante CIs.

9.1. I motivi dinanzi richiamati *subi*) (relativi all'asserita violazione della normativa in materia di avvalimento) sono infondati.

9.1.1. Per quanto riguarda l'asserita indeterminatezza del contratto di avvalimento intercorso fra la Quadrifoglio e la CIS, del tutto condivisibilmente il primo giudice ha ritenuto che tale contratto presentasse invero i caratteri propri di un avvalimento c.d. 'operativo' in relazione alla messa a disposizione dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa dei servizi gestiti e dell'organico medio (paragrafo III.2.3), lett. b) e c) del bando di gara) e quelli propri di un avvalimento c.d. 'di garanzia' in relazione al requisito di capacità economico-finanziaria dei ricavi medi annui nell'ultimo triennio.

Non può negarsi che il contratto di avvalimento in parola presentasse, in una sua porzione, elementi di effettiva indeterminatezza quanto al contenuto (ci si riferisce alla generica messa a disposizione di *"tutta la capacità e dotazioni tecnico-organizzative e organiche, materiali e immateriali, personali e strumentali inerenti i diversi fattori produttivi"*).

Ma è anche vero che, esaminando il contratto nel suo complesso, emerge che l'ausiliaria avesse posto a disposizione della CIS le necessarie risorse produttive con un adeguato livello di specificità e determinatezza.

In particolare, l'ausiliaria si era puntualmente impegnata a porre a disposizione della CIS: a) una quota di ricavi pregressi ammontante a euro 15.000.000,00, nonché b) una quota di servizi gestiti per un controvalore in termini di popolazione pari a 70.000, nonché c) le risorse e i mezzi occorrenti per conseguirli, descritti attraverso il riferimento a una specifica quota di beni strumentali mobili, di beni strumentali immobili e di unità lavorative.

Per quanto riguarda – più nello specifico – le unità di personale, esse sono puntualmente quantificate attraverso una specifica ripartizione per qualifiche, mansioni e livelli.

Il contratto non presenta, dunque il carattere di indeterminatezza dell'oggetto che viene dedotto dall'appellante.

Ed ancora, meritano di essere puntualmente confermate le deduzioni svolte dal primo giudice (e che l'appellante non riesce a revocare in dubbio) per la parte in cui si è affermato che il puntuale riferimento alle risorse umane impiegate consentisse agevolmente di individuare le porzioni del servizio oggetto dell'avvalimento (si tratta di quelle a maggiore intensità di manodopera) e, in via mediata, le risorse strumentali a tal fine necessarie (secondo una nozione di 'determinabilità dell'offerta che la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha condiviso con la sentenza 4 novembre 2016, n. 23).

9.1.2. Per quanto riguarda il secondo dei contratti di avvalimento su cui si incentrano le contestazioni della s.E.I. Toscana (si tratta del contratto intercorso fra la Quadrifoglio e la Hera e avente ad oggetto la messa a disposizione della SOA in categoria OS14, classifica VIII), le contestazioni contenute nell'atto di appello risultano parimenti infondate.

In particolare, anche in questo caso l'appellante non riesce ad addurre elementi dirimenti idonei a dimostrare l'indeterminatezza dei requisiti messi a disposizione dell'ausiliata Quadrifoglio.

In senso contrario il Tribunale amministrativo ha plausibilmente osservato che il contratto di avvalimento fosse adeguatamente specifico per la parte in cui contemplava la messa a disposizione: a) dell'attestazione SOA per la categoria di opere di cui era carente l'ausiliata; b) della struttura "Ingegneria Grandi Impianti" di Hera, costituita da personale di adeguata esperienza e specializzazione, peraltro puntualmente descritta in apposito documento allegato al contratto stesso; c) dei requisiti aziendali e strutturali di Hera che hanno consentito di ottenere il rilascio della SOA, (requisiti comprensivi della capacità economico-finanziaria, dell'idoneità tecnico-organizzativa, nonché della dotazione di attrezzature e di organico).

Né può ritenersi (e anche qui in senso contrario rispetto a quanto dedotto dall'appellante) che il documento allegato con cui veniva descritto il settore "Ingegneria Grandi Impianti" risultasse a propria volta indeterminato nel contenuto.

Al contrario, il documento descriveva in modo analitico e puntuale le attività demandate a tale struttura, la dotazione di personale tecnico, i relativi ambiti di specializzazione, il modello organizzativo, le certificazioni SOA dell'ausiliaria, nonché le referenze e gli impianti già realizzati.

In definitiva, il documento in parola descriveva in modo adeguatamente specifico i requisiti oggetto di prestito e i caratteri della struttura cui tali requisiti facevano riferimento.

Né l'appellante ha addotto elementi idonei a dimostrare che la messa a disposizione del complesso di elementi che avevano consentito di conseguire la richiamata attestazione di qualificazione fosse men che effettiva e che non rispondesse alla realtà della pattuizione effettivamente intercorsa fra le parti.

9.1.3. Conclusivamente, l'appello della S.E.I. Toscana deve essere respinto in relazione alla riproposizione dei motivi del secondo dei motivi aggiunti di primo grado.

10. Entrambe le appellanti chiedono inoltre la riforma della sentenza di primo grado per la parte in cui il Tribunale amministrativo ha respinto i terzi motivi aggiunti in relazione alle dichiarazioni false e mendaci che sarebbero state rese dal legale rappresentante della mandante CIS in relazione al requisito della regolarità fiscale (*rectius*: in ordine alla sussistenza di “*violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse (...)*” di cui all'articolo 38, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 163 del 2006).

In punto di fatto le appellanti ribadiscono qui:

- che alla CIS s.r.l. (mandante del RTI infine aggiudicatario) era stato notificato in data 16 aprile 2014 un avviso di accertamento esecutivo ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge n. 78 del 2010 per un insoluto fiscale pari a circa 190mila euro relativo all'anno di imposta 2009;

- che, una volta venuta a conoscenza di tale circostanza, la stazione appaltante aveva disposto l'esclusione dell'intero raggruppamento dalla procedura, ravvisando la ragione ostativa di cui al richiamato articolo 38, comma 1, lettera g) e per aver falsamente rappresentato l'assenza di alcuna ragione ostativa alla partecipazione (ed infatti, nelle dichiarazioni rese nella fase di prequalifica, era stata taciuta l'esistenza della richiamata circostanza e, ancora nel novembre del 2014 – *i.e.*: dopo la notifica del richiamato atto di accertamento –, l'appellata aveva confermato l'insussistenza di qualunque ragione ostativa);

- che in data 26 maggio 2016 l'Agenzia delle entrate, in parziale accoglimento dell'istanza di autotutela formulata dall'appellata, aveva annullato in parte l'avviso di accertamento dell'aprile del 2014 e aveva riconosciuto l'esistenza di un debito residuo di importo

inferiore a quello previsto dall'articolo 48, commi 1 e 2-bis del d.P.R. n. 603 del 1972 (in quanto tale, non ostativo alla partecipazione);

- che, in conseguenza delle nuove determinazioni dell'Agenzia delle entrate, la stazione appaltante disponeva a propria volta l'annullamento d'ufficio del provvedimento di esclusione del R.T.I. Quadrifoglio.

In punto di diritto le appellanti osservano (sia pure con argomenti in parte diversi) che, in circostanze quali quelle dinanzi rappresentate, la stazione appaltante non potesse riammettere alla procedura il R.T.I. Quadrifoglio atteso che, nel momento in cui la dichiarazione di insussistenza delle cause ostative era stata resa (e, in seguito, confermata) esisteva ed era efficace un atto definitivo di accertamento da cui emergeva l'irregolarità fiscale del raggruppamento.

Al di là, quindi, degli esiti della vicenda fiscale in quanto tale, il raggruppamento non avrebbe potuto essere riammesso alla gara, ostandovi il carattere oggettivamente falso della dichiarazione resa in sede di prequalifica, in seguito ribadita in sede di partecipazione alla gara.

10.1. I motivi sono infondati.

In particolare la sentenza in epigrafe deve essere puntualmente confermata laddove ha affermato:

- che l'atto di annullamento d'ufficio produce effetti *ex tunc*, ragione per cui nel caso in esame l'annullamento dell'avviso di accertamento fiscale (parziale, ma pur sempre soddisfacente) non poteva che giovare al concorrente il quale non fosse responsabile del contestato insoluto, non potendo quindi essere chiamato a rispondere delle relative conseguenze;

- che, al momento in cui la stazione appaltante ha valutato discrezionalmente la sussistenza dei presupposti per annullare *ex officio* l'esclusione in precedenza disposta, del tutto correttamente ha ritenuto che fosse dirimente la rilevata insussistenza dell'insoluto fiscale che tale esclusione aveva determinato.

10.2. Né può essere condivisa la tesi dell'appellante S.E.I. Toscana secondo cui il raggruppamento dovesse necessariamente essere escluso atteso che, nel momento storico in cui la dichiarazione *ex art. 38* era stata resa, sussisteva in termini oggettivi una ragione impeditiva (l'avviso di accertamento tributario, al tempo efficace, pur se in seguito rimosso).

Al riguardo è dirimente osservare che la dichiarazione resa dalla concorrente era oggettivamente veritiera laddove affermava “[di non aver] commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse (...)” (si tratta di una dichiarazione che è risultata confermata dall’evoluzione delle circostanze rilevanti), laddove la dichiarazione non riguardava l’esistenza di atti di accertamento pregiudizievoli.

Per aderire alla tesi proposta dall’appellante occorrerebbe non soltanto far prevalere il dato formale e dichiarativo su quello sostanziale, ma occorrerebbe altresì riconoscere rilievo prevalente a ciò che la dichiarazione non contempla (l’esistenza o meno di atti di accertamento) rispetto a ciò che la dichiarazione stessa afferma (la sostanziale regolarità fiscale).

Per le medesime ragioni, neppure può essere condivisa la tesi della CoopLat secondo cui, riammettendo alla gara il concorrente resosi colpevole di mendacio, la stazione appaltante avrebbe stravolto il fondamento stesso della disciplina in tema di autodichiarazioni, rinvenibili nel principio di autoresponsabilità.

Il punto è che, per le ragioni appena esposte, neppure sussistevano nel caso in esame i presupposti per contestare alla CIS un contegno mendace.

Per le medesime ragioni, neppure può essere condivisa la tesi della CoopLat secondo cui alla non veridica dichiarazione resa dalla CIS dovrebbe necessariamente conseguire la perdita di qualunque beneficio ottenuto in conseguenza di essa, conformemente alla previsione dell’articolo 75 del d.P.R. n. 445 del 2000.

Il motivo deve dunque essere respinto.

10.3. Ne consegue che non risulta dirimente ai fini del decidere l’esame della tesi (qui riproposta dalla ALIA Servizi Ambientali in sede di appello incidentale) secondo cui, ancora più in radice, l’avviso di accertamento notificato in data 16 aprile 2014 non era neppure dotato del carattere della definitività.

11. Per le ragioni sin qui esposte, devono essere respinti tutti i motivi articolati dalle appellanti principali avverso la riammissione alla gara del R.T.I. Quadrifoglio, nonché avverso la successiva aggiudicazione della procedura in suo favore.

Ne consegue che risultano assorbiti i motivi di doglianza (di cui al punto C), *sub* vii dell’atto di appello della S.E.I. Toscana – pag. 33 e seg. -) con cui è stata chiesta la riforma della sentenza in epigrafe per la parte in cui si è affermata l’inammissibilità per carenza di

interesse dei motivi rivolti avverso la riammissione e la successiva aggiudicazione della gara.

12. Devono ora essere esaminati i motivi (ri-)proposti dall'appellante principale S.E.I. Toscana avverso i motivi già proposti in primo piano al fine di ottenere l'integrale caducazione della procedura.

Il Collegio ritiene che si possa prescindere dall'esame della dedotta inammissibilità di tali motivi in quanto essi risultano comunque infondati nel merito.

12.1. Con il motivo *sub viii* (pag. 34, seg. dell'atto di appello – quinto motivo del ricorso originario) la S.E.I. Toscana ripropone il motivo – già articolato in primo grado – con cui si era lamentato che la *lex specialis* della procedura comportasse violazione del principio di separazione tra elementi dell'offerta e di segretezza (in quanto tale idonea a determinare la caducazione dell'intera procedura).

In particolare, in sede di fissazione delle regole di gara, la stazione appaltante avrebbe illegittimamente previsto che tutti gli elementi dell'offerta tecnica (sia di carattere quantitativo che di carattere qualitativo) fossero inseriti nella medesima busta, in tal modo violando il generale principio secondo cui tali componenti dell'offerta devono essere conosciuti e valutati in modo distinto “*affinché la valutazione degli elementi quantitativi (oggetto di attribuzione di punteggio vincolata, cioè algebrica), non abbia ad inquinare le valutazioni qualitative (oggetto di valutazione discrezionale)*”.

12.1.1. Il motivo è infondato.

Come condivisibilmente rilevato dall'ATO Toscana Centro, infatti, il fatto che la legge di gara avesse indicato taluni elementi dell'offerta con l'aggettivazione “quantitativo” non stava certamente a significare che tali elementi divenissero per ciò stesso elementi costitutivi dell'offerta economica (con impropria commistione di piani fra l'offerta tecnica e quella economica).

Più semplicemente, dall'esame degli atti di causa emerge che il ricorso (probabilmente, improprio) a tale aggettivazione indicasse che la bontà del progetto tecnico fosse misurata sia attraverso indicatori di carattere quantitativo (QUANT) che attraverso indicatori di carattere qualitativo (QUAL).

Non emerge comunque in atti la sostanziale commistione di piani che l'appellante lamenta fra il contenuto dell'offerta tecnica e quello dell'offerta economica.

12.2. Con il motivo *sub ix* (pag. 35, seg. dell'atto di appello – sesto motivo del ricorso originario) la S.E.I. Toscana ripropone il motivo – già articolato in primo grado – con cui si era lamentata la violazione della contestualità, in un'unica seduta pubblica, della fase di comunicazione dei punteggi qualitativi e di apertura delle offerte economiche (secondo l'appellante, il descritto *modus procedendi* avrebbe di fatto rese riservate – e quindi illegittime - le operazioni che, in una legittima scansione procedurale, dovrebbero invece essere pubbliche).

12.2.1. Il motivo è infondato per la dirimente ragione che il contestato *modus procedendi* – di cui, peraltro, non emerge *prima facie* l'incongruità – non ha in concreto determinato alcuna lesione delle prerogative partecipative dell'appellante la quale, giova sottolinearlo, era stata del tutto correttamente esclusa dalla procedura.

12.3. E' parimenti infondato il motivo *sub x* (pag. 36 dell'atto di appello – settimo motivo del ricorso di primo grado) con cui la S.E.I. Toscana ripropone il motivo – già articolato in primo grado – con cui si era lamentato che la stazione appaltante avesse proceduto all'apertura dell'offerta economica del R.T.I. Quadrifoglio senza attendere l'esito dell'impugnativa avverso l'esclusione dell'appellante.

Il motivo non può trovare accoglimento in quanto – per le ragioni dinanzi esposte – l'esclusione del R.T.I. CoopLat era legittima, ragione per cui non vi è ragione per domandarsi quali sarebbero state le ricadute in sede procedurale della sua eventuale riammissione alla gara.

12.4. E' infine infondato il motivo *sub xi* (pag. 36 e seg. dell'atto di appello – ottavo motivo del ricorso di primo grado) con cui la S.E.I. Toscana ripropone il motivo – già articolato in primo grado – con cui si era lamentato che la stazione appaltante non avesse consentito ai concorrenti di formulare un'offerta consapevole, non rendendo noti – fra gli altri – i costi storici dei servizi e della gestione, nonché i costi specifici relativi alla gestione di taluni impianti.

12.4.1. Va premesso al riguardo che l'appellante non indica in modo plausibile quali aspetti sottaciuti ai concorrenti in sede di pubblicazione degli atti di gara sarebbero risultati ostativi alla formulazione di un'offerta consapevole.

Ma in disparte ciò, il motivo non può trovare accoglimento in quanto, anche ad ammettere che la richiamata circostanza rendesse in radice impossibile per i concorrenti la formulazione di un'offerta adeguata e consapevole, tale circostanza risultava

immediatamente lesiva (e percepibile nella sua lesività), sì da onerare i concorrenti all'immediata impugnativa (in tal senso: Cons. Stato, Ad. plen. 27 gennaio 2003, n. 1 e il conforme quanto consolidato orientamento giurisprudenziale successivamente formatosi sul tema dell'onere di immediata impugnativa delle clausole della *lex specialis* di gara).

13. Per le ragioni esposte:

- il ricorso in appello 6978/2017 (SEI Toscana) deve essere integralmente respinto, con conseguente conferma dell'esclusione dalla gara del R.T.I. CoopLat e conferma della legittimità della riammissione alla gara del R.T.I. Quadrifoglio e della successiva aggiudicazione in suo favore;

- gli appelli incidentali proposti dall'A.T.O. Toscana Centro e dalla Alia Servizi Ambientali nell'ambito del ricorso n. 6978/2017 in parte devono essere dichiarati inammissibili e in parte devono essere accolti, nei sensi di cui in motivazione;

La complessità e parziale novità delle questioni trattate giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti per il presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, previa riunione:

respinge gli appelli principali della S.E.I. Toscana (n. 6878/2017) e della CoopLat (6949/2017);

in parte dichiara inammissibili e in parte accoglie, nei sensi di cui in motivazione, gli appelli incidentali proposti dalla ALIA Servizi Ambientali s.p.a. e dall'A.T.O. Toscana Centro

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2018 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere, Estensore

Valerio Perotti, Consigliere

Federico Di Matteo, Consigliere

L'ESTENSORE
Claudio Contessa

IL PRESIDENTE
Giuseppe Severini

IL SEGRETARIO